

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERDELLINO E LA PARROCCHIA “S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE”, NELLA SUA ATTIVITA’ DI SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA “MADONNA DELL’OLMO”

(ai sensi delle Leggi regionali n. 19 del 6/08/2007 e n. 31 del 20/03/1980)

L’anno 2011, addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di VERDELLINO BG, Piazza don Martinelli, 2 C.F. 00321950164

fra

il Comune di VERDELLINO BG con sede in VERDELLINO BG, C. F. 00321950164, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. _____

e

la Parrocchia “S. AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE”, con sede nel Comune di VERDELLINO BG, via S. Ambrogio, n. 1, C.F. 84001850167, nella sua attività di Scuola dell’Infanzia paritaria, legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore don Marco Tasca, a ciò autorizzato con Decreto dell’Ordinario diocesano Prot. Gen. n..... in data

premesso che

la Scuola dell’Infanzia paritaria “MADONNA DELL’OLMO”:

- a. svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- b. assicurando i requisiti previsti dalla Legge n. 62/2000 è riconosciuta Scuola Paritaria (Decreto Ministeriale 488/2067 del 28/02/2001);
- c. la stessa opera nell’ambito del Comune di VERDELLINO BG, in collaborazione con le altre strutture del territorio, fatta salva l’autonomia educativa e l’organizzazione interna, disciplinata dal proprio Regolamento-Statuto e dal Regolamento interno;
- d. risponde al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla Costituzione;
- e. la stessa è aperta ai bambini in età prescolare nei limiti numerici determinati dalla struttura organizzativa e con precedenza per quelli residenti nel Comune di Verdellino;

considerato che

1. *ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, la Regione Lombardia intende garantire il diritto di libertà e di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione con interventi finanziari che devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti sul territorio;*
2. *ai sensi della Legge della Regione Lombardia 20 marzo 1980, n. 31:*
 - *Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente Legge (Art.1);*

- *il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo (Art.2);*
- *tutti gli alunni delle Scuole dell'Infanzia statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla Legge medesima (Art.5);*
- *la Legge prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alla scuole materne statali e non statali, purché rispondenti alle reali esigenze locali e alla libera scelta educativa. Gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli enti che apprestino i servizi necessari (Comma 2/2, Circolare applicativa Regione Lombardia, n. 188, 18 giugno 1980);*
- *gli interventi rivolti agli alunni diversamente abili devono assumere carattere prioritario rispetto alle iniziative previste in materia di diritto allo studio (Artt. 2-12 Legge n. 31/80 e comma 2.7, Circolare n. 188/80);*

precisato che

- per l'attuazione delle citate Leggi a favore degli alunni delle Scuole dell'Infanzia autonome sono stipulate apposite convenzioni con gli Enti gestori, l'Amministrazione Comunale, nello spirito e secondo le condizioni previste dalla Legge Regionale 31/80, intende stabilire una collaborazione con la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale "Madonna dell'Olmo", a garanzia della continuazione dei suoi servizi, del mantenimento dei livelli delle proprie prestazioni in un'ottica di contenimento delle rette di frequenza, ravvisando la necessità che al sostegno dei costi di funzionamento della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale debbano partecipare gli Enti Gestori, Le Amministrazioni Pubbliche, ed i cittadini che usufruiscono dei servizi;
- che il Comune di Verdellino ha già provveduto, negli anni precedenti a concordare con la Scuola dell'Infanzia paritaria "Madonna dell'Olmo", modalità di finanziamento tendenti a garantire la parità di trattamento degli alunni delle scuole materne pubbliche con gli alunni della predetta scuola dell'Infanzia Parrocchiale;

tanto ritenuto e premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: Funzione della Scuola

Il Comune di Verdellino riconosce la funzione pubblico-sociale derivante anche dalla sua presenza storica sul territorio della Scuola dell'Infanzia paritaria "Madonna dell'Olmo", che a sua volta riconosce come propri gli obiettivi fissati dalla Legge n. 444 del 18/03/1968, in specie per quanto concerne lo sviluppo della personalità dell'alunno nel superamento di ogni emarginazione legata alle condizioni personali e sociali, ferma restando l'autonomia degli indirizzi e progetti educativi della Scuola stessa.

Articolo 2: L'impegno della Scuola dell'Infanzia

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Madonna dell'Olmo", riconoscendo e attuando gli obiettivi fissati dalla Legge n. 444/1968, in armonia con i principi previsti dalla Legge n. 53/2003 si impegna a:

- a. conformare i progetti educativi agli orientamenti didattici vigenti, in armonia con i principi della Costituzione italiana, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi e specificità;
- b. istituire e rendere operativi gli Organi Collegiali, con la partecipazione di rappresentanze dei genitori e del personale, nonché all'elaborazione del Piano per l'Offerta Formativa ai sensi del D.P.R. n. 275/99, in armonia con gli scopi indicati nel proprio Regolamento-Statuto;
- c. conformare l'orario e il calendario scolastico a quelli stabiliti dalle normative vigenti, fatta salva la possibilità per la scuola di effettuare maggiori prestazioni;
- d. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in conformità alla normativa vigente;
- e. accogliere tutti gli alunni di ambo i sessi con precedenza per quelli residenti nel territorio comunale, in età di ammissione alla Scuola dell'Infanzia, senza alcuna discriminazione di carattere sociale, etnico e religioso;
- f. assicurare il diritto alla frequenza ai bambini in situazione di handicap, previo accordo con la competente struttura pubblica e l'Amministrazione Comunale, circa il rimborso della spesa per il personale necessario;
- g. non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15 e comunque nel rispetto della normativa vigente;
- h. applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM ed eventuali convenzioni con le Congregazioni Religiose;
- i. collaborare con la Scuola Primaria al fine di costituire le condizioni per il miglior inserimento dei bambini nel successivo ciclo di studi;
- j. presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia del proprio bilancio preventivo e, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del proprio rendiconto dell'anno precedente.

Articolo 3: L'impegno del Comune

Il Comune di Verdellino, per favorire l'attuazione dei programmi e dei servizi previsti nell'ambito del diritto allo studio, concorre alla gestione della scuola dell'Infanzia Parrocchiale paritaria "Madonna dell'Olmo" impegnandosi ad erogare a suo favore un contributo annuo determinato entro il 30 agosto quale somma delle seguenti quote:

- una quota fissa di Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00).
- una quota variabile corrispondente al prodotto tra il costo medio pro-capite sostenuto dal Comune per gli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia statale, stimato in Euro 200,00 (duecento/00), e il numero degli alunni/e residenti nel territorio comunale, iscritti alla Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico considerato;
- un'ulteriore quota di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il finanziamento di progetti didattici integrativi, previa loro documentazione;

Al 1° gennaio di ogni anno verrà effettuata una verifica del numero di bambini/e residenti iscritti. Il contributo verrà erogato nel corso dell'anno scolastico in due rate di pari importo scadenti il 20 ottobre (liquidazione salvo conguaglio) ed il 10 aprile a saldo.

Articolo 4: Alunni diversamente abili

Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili il Comune si impegna:

- a. a sostenere le spese di copertura del personale assistente educatore a supporto del progetto didattico-educativo rivolto ad alunni diversamente abili
- b. ad integrare il contributo annuo di cui all'art. 3 per sostenere progetti educativi rivolti ad alunni diversamente abili per una quota massima di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) previa presentazione di documentazione, nel caso non venga richiesto l'intervento previsto al punto a.

L'intervento del Comune di cui sopra specificato si intende riferito ad alunni residenti nel Comune di Verdellino e nel rispetto delle prescrizioni del Polo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 5: L'Amministrazione della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria "Madonna dell'Olmo" , nell'ambito della propria autonomia gestionale, fissa annualmente le quote delle rette di frequenza a carico delle famiglie, tenendo conto degli oneri a proprio carico e dei contributi percepiti.

Articolo 6: Il Comune, la Parrocchia-Scuola dell'Infanzia e l'Assemblea dei genitori degli alunni, ciascuno per la propria competenza, designano rispettivamente n. 2 propri rappresentanti al fine di costituire una Commissione. I Rappresentanti del Comune restano in carica per la durata dell'Amministrazione che li ha nominati.

La Commissione è costituita formalmente e presieduta dal Presidente della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "Madonna dell'Olmo" e/o suo delegato.

Compito principale della Commissione è l'esame e l'approvazione del Rendiconto annuale e il controllo dell'applicazione della presente convenzione.

Il Presidente convoca la Commissione almeno due volte all'anno: entro il 31 gennaio in occasione della presentazione del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno per la presa visione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 7: Validità, durata, Spese

La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre). Eventuale disdetta è da comunicarsi da parte di uno dei due Enti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Tutte le spese relative alla presente Convenzione sono a carico del Comune di Verdellino.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

La seguente convenzione diverrà esecutiva a seguito della relativa delibera di approvazione da parte del Comune e, per la Parrocchia S. Ambrogio Vescovo e Dottore, a seguito del Decreto di approvazione dell'Ordinario diocesano.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Per la Parrocchia S. Ambrogio Vescovo e Dottore Il legale rappresentante	Per il Comune di Verdellino Il legale rappresentante
---	---